

Shipping Italy

Il quotidiano online del trasporto marittimo

Il cold ironing diventa servizio di interesse economico generale nei porti italiani

Nicola Capuzzo · Thursday, July 13th, 2023

Nel Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (edizione 2022) appena bollinato dalla Presidenza della Repubblica e mandato alle Camere è prevista anche una modifica alla normativa sul cold ironing, i cui effetti non sono di immediata valutazione.

Come si può leggere nel testo (che riportiamo in calce per intero), si interviene a modificare la legge di bilancio 2020 che all'articolo 34-bis tracciò un primo inquadramento del cold ironing, introducendo una serie di definizioni, fra cui spicca l'attribuzione all'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto della qualifica di "servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura", con il suo portato di facilitazioni (in termini di aiuti di Stato) alla contribuzione pubblica (stante che uno dei problemi della tecnologia è la scarsissima appetibilità economica per l'utenza). Le Autorità portuali, cioè, potranno partecipare alle società di erogazione e individuare forme di sostegno economico (compatibilmente alle norme europee).

Di segno opposto, tuttavia, la nuova versione del comma 1 dell'art.34-bis. Se fino ad oggi, infatti, era previsto che alle forniture non si applicassero gli oneri generali di sistema, ora, qualora il Ddl fosse approvato, Arera sarà chiamata a definire entro sei mesi provvedimenti volti a prevedere, temporaneamente, uno sconto sulle componenti tariffarie relative a tali oneri.

Va però detto, per contro, che decade l'obbligo della adozione della tariffa da parte di Arera. Di fatto il blocco della situazione, dato che una tariffa al momento non era individuabile dato che, mentre il Consiglio dell'Unione Europea lo ha fatto positivamente, ancora la Commissione europea non ha dato il placet all'applicazione dell'accisa ridotta disposta dal comma successivo (che resta confermata, ma appunto sub iudice). In sostanza, cioè, approvato il decreto, non servirà attendere che Arera adotti una specifica tariffa e le Adsp potrebbero decidere di partire partecipando in ogni senso all'erogazione.

L'ultimo comma introdotto dal Ddl stabilisce il trasferimento dei benefici derivanti dall'applicazione delle misure di favore introdotte dai gestori agli utilizzatori finali del servizio e, qualora l'infrastruttura ricada in area già in concessione, intima alle Adsp l'adozione di "misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori".

A.M.

ART. 3
(Servizi di *cold ironing*)

1. All'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, è inserito il seguente:

«01. Per infrastruttura di *cold ironing* si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è:

a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;

b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01.»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di *cold ironing* ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già affidate in concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.».

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY

This entry was posted on Thursday, July 13th, 2023 at 6:00 pm and is filed under [Porti](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Both comments and pings are currently closed.